

# ***CAMERA PENALE DI TERNI***



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

La fine dell'emergenza ha determinato la cessazione del potere para normativo dei Presidenti di Tribunale, conferito dall'art. 83 del [D.L. n. 18/2020](#), di emanare linee guida vincolanti sulla organizzazione dell'attività giudiziaria. E tuttavia, resta ancora pienamente vigente il dovere dei capi degli Uffici Giudiziari, di assicurare criteri organizzativi in conformità alle prescrizioni sanitarie attualmente in vigore e necessarie a scongiurare un riaccendersi di focolai di epidemia.

Sulla base di tale premessa, questi sono i suggerimenti della ns. associazione,

1. Rivedere i ruoli, al fine di evitare il sovraffollamento in sala udienza e nei locali ad esse adiacenti; per il medesimo scopo limitare il numero di procedimenti da trattare nella singola udienza, prevedendo per ciascun giudizio la citazione di un numero massimo di testimoni e scaglionando la trattazione di ciascun giudizio in fasce orarie distanziate; sia per le udienze innanzi al Tribunale monocratico, sia per quelle al Tribunale Collegiale, sia le residue altre da tenere innanzi al Giudice di Pace.

1 bis. Per consentire la realizzazione di queste indicazioni si suggerisce di fissare un limite massimo di giudizi per le varie categorie di giudicante (Giudice di Pace, Penale Monocratico e Penale Collegiale), programmando le singole trattazioni di giudizio, a cadenze orarie prestabilite, con limite ultimo della giornata bloccato alle ore 15.30.

1 ter. Sempre per favorire la formazione di ruoli snelli, si formulano le proposte che seguono:

**A)** quanto al Giudice di Pace il ruolo di ciascun udienza non dovrebbe includere più di 15 procedimenti, da calendarizzare a distanza di venti minuti, in venti minuti (ferma la precisazione per cui i Giudici di Pace non dovrebbero concentrare tutte le udienze nella medesima giornata degli altri. La concentrazione delle udienze nella stessa giornata da parte dei singoli giudici ha infatti ingenerato un intollerabile affollamento negli spazi antistanti alle aule, peraltro privi di areazione).

**B)** quanto al Tribunale Monocratico il ruolo non dovrebbe essere strutturato con più di 10 procedimenti da calendarizzare a distanza di mezz'ora in mezz'ora.

**C)** quanto al Tribunale in composizione Collegiale il ruolo non dovrebbe superare i 6 procedimenti, da calendarizzare a distanza di ora in ora.

2. Nella formazione dei ruoli dovrebbe essere tenuta in conto la fascia oraria ristretta in cui il singolo giudizio dovrebbe essere trattato, di tal ch  nella formazione dei ruoli dovrebbero essere pre-valutati gli adempimenti istruttori da compiere in modo che siano assonanti a tale programmazione; in parole diverse, poich  ogni giudizio dovrebbe essere celebrato in una determinata fascia oraria, dovrebbero essere previsti un numero di testi da escutere, tali per poter essere esaminati entro la delimitazione della fascia oraria assegnata al procedimento dalla calendarizzazione.
3. In ragione delle considerazioni espresse nei punti che precedono, pare necessario intervenire con una ristrutturazione immediata dei ruoli di udienza che preesistono alla adozioni delle presenti linee guida, onde ricondurli entro i limiti dettati da queste ultime.
4. Va da s  che, a prescindere dagli adempimenti stabiliti della udienza di provenienza, per rispettare il programma orario alla tendenziale scadenza dell'orario programmato, si dovrebbe interrompere la trattazione del processo, per consentire la trattazione del giudizio immediatamente successivo.
  4. In ottemperanza alla prassi che   oramai seguita in quasi tutti gli Uffici Giudiziari di Itali, si dovrebbero pubblicare sul sito del Tribunale di Terni e, a ricaduta, sul sito dell'Ordine, della Camere Penali e Civili, oltrch  dell'Aiga, i ruoli di udienza penale con un anticipo di almeno 7 giorni.
  5. Dovrebbe essere assicurata la frequente areazione con cadenza oraria, sia delle aule di udienza, che delle aree ad essa antistanti, ove spesso si creano assembramenti (come avviene nei plessi scolastici: 10 minuti ogni ora) mediante specifico incarico deferito in tal senso al personale del Tribunale.
  6. Andrebbe consentito il deposito a mezzo pec delle richieste copie di fascicoli relative al procedimento di interesse di istanze e di memorie di ogni genere, tra le istanze compresa anche quella che concerne e di informazioni.
  7. Viene condivisa la verifica del sistema sperimentale a valere per 15 gg, inerente l'accesso alle cancellerie da parte degli avvocati previa prenotazione; ma a condizione che l'accesso sia praticabile pure nell'orario pomeridiano, fino alle ore 17.00.
  8. Nell'ipotesi di chiusura improvvisa del Tribunale per l'ennesimo caso "Covid", sarebbe opportuno ed anzi dovuto :
    - Darne tempestiva comunicazione al COA alla Camera penale e civile ed all'Aiga, con indicazione del periodo presumibile di chiusura;

- Istituire un presidio, con personale di cancelleria per il deposito degli atti in scadenza (ultimo giorno) o connotati dalla assoluta urgenza.

Cordialmente.

La Camera Penale di Terni.